APPROFONDIMENTO CIVILE

Blocca il bus per salire con un cane senza museruola, interruzione di pubblico servizio (Cass. n. 45289/2024)

Data pubblicazione: 07/04/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Un uomo era salito su un autobus urbano con il proprio **cane di grossa taglia**, tenuto al guinzaglio, ma **privo di museruola**, in violazione del regolamento comunale e delle norme aziendali sul trasporto di animali.

L'autista, nel rispetto delle regole e per garantire la sicurezza dei passeggeri, **si era rifiutato di riprendere la corsa**, invitando l'uomo a scendere. Quest'ultimo, però, **aveva bloccato fisicamente la chiusura delle porte**, costringendo di fatto il conducente a partire contro la sua volontà.

Non solo. Secondo quanto accertato, durante l'episodio, l'imputato avrebbe anche **proferito insulti e frasi offensive nei confronti di alcuni passeggeri di origine extracomunitaria**, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Inizialmente si era ipotizzato il reato di **violenza privata** (art. 610 c.p.), ma **in assenza di querela** (da parte del conducente) tale reato non poteva essere perseguito. La vicenda è stata quindi **ricondotta correttamente all'interruzione di pubblico servizio** (art. 340 c.p.), reato procedibile d'ufficio.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, con la **sentenza n. 45289/2024**, ha **rigettato il ricorso** dell'imputato e confermato la condanna per il reato di **interruzione di pubblico servizio**, previsto dall'art. 340 del Codice

Penale.

Secondo i giudici, la condotta dell'uomo – consistente nel **impedire la regolare partenza dell'autobus** e nel costringere l'autista a riprendere la corsa in violazione delle regole di sicurezza – aveva comportato **un'interferenza concreta e significativa per il funzionamento del servizio pubblico di trasporto**, **impedendo per alcuni minuti la partenza del mezzo pubblico**. A nulla valeva, secondo la Corte, la giustificazione della "*breve durata*" dell'episodio.

CONCLUSIONI

Comportamenti arroganti, ostinati e prevaricatori – anche **privi di violenza fisica** – possono integrare il **reato di interruzione di pubblico servizio**, quando impediscono o turbano il regolare esercizio di una funzione pubblica.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati